



043496

24 OTT 2011

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE VIII - AMBIENTE - AGRICOLTURA

SERVIZIO V - VALUTAZIONI AMBIENTALI, AIA E PROTEZIONE CIVILE

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 01 DEL 24/10/2011

ATTIVITÀ IPPC:

- I) Impianto per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (PUNTO 5.3 Allegato I del D.Lgs. 59/05 e ss.mm.ii.)
- II) Impianto per l'eliminazione o il recupero dei rifiuti, della lista di cui all'art.1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8, R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate giorno (PUNTO 5.1 Allegato I del D.Lgs. 59/05 e ss.mm.ii.)

PROPONENTE: Syndial S.P.A

SEDE OPERATIVA: Zona Industriale "La Marinella" - 07046 Porto Torres (SS)

SEDE LEGALE: Piazza Boldrini 1 - 20097 S. Donato Milanese (MI)

GESTORE: Ing. Gian Antonio Saggese

REFERENTE IPPC: Dott. Oscar Cappellazzo

RESPONSABILE TECNICO: P. Ch. Franco Soro

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE le attività IPPC oggetto dell'Autorizzazione sono ubicate nella Zona Industriale "La Marinella" di Porto Torres ricompresa nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale così come individuata dal D.M. Ambiente 7 Febbraio 2003 e modificata dal D.M. Ambiente 3 Agosto 2005.

L'attività identificata con il Codice IPPC 5.3 è finalizzata alla Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) dell'area dello stabilimento di proprietà della società Syndial S.p.A., imposta dal Ministero dell'Ambiente ai sensi del D.Lgs. 152/06 (ex DM 471/99), a seguito dell'accertamento, formalizzato nella conferenza dei servizi tenutasi il 22 giugno 2004 presso il Ministero dell'Ambiente, della contaminazione della falda sottostante lo stabilimento stesso.



- VISTA** la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO** il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m. e i.;
- VISTO** il D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 (G.U 11 agosto 2010 n. 186 S.O. 184);
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e con il Ministero della Salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372";
- VISTO** il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", - 5 Gestione dei rifiuti: *Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi*, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 130 del 7/06/2007;
- CONSIDERATE** le informazioni pubblicate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della Direttiva 96/61/CE e tenuto conto dei documenti approvati in sede comunitaria e in corso di pubblicazione nell'ambito delle procedure previste in attuazione del citato articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE e in particolare dei BAT Reference Document (BREF) "Waste Treatments Industries";
- VISTO** l'art. 22, comma 4) della Legge Regionale 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);
- VISTA** la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- VISTE** le Linee Guida Regionali in materia di A.I.A., di cui alla delibera della Giunta Regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione D.S./D.A. n. 1763/II del 16.11.2006;
- VISTO** il calendario per la presentazione delle domande di AIA di cui alla determinazione D.S./D.A. n. 1646 del 13 novembre 2007;
- VISTA** la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del Decreto Legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di A.I.A. e norme transitorie";
- VISTA** la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la sopra citata Legge 243/2007;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 24/4/2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

- VISTA** la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S)";
- VISTA** la convenzione stipulata in data 9/5/2007 fra le otto Province sarde, l'A.R.P.A.S. e la Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Parte terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Parte quinta - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10/12/2008 Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi";
- VISTO** il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 che definisce i criteri e le modalità di prestazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività e/o smaltimento rifiuti;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n° 39/23 del 2008 che approva le Direttive Regionali in materia di prestazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività per lo smaltimento rifiuti;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 4/12 del 31/1/2006 con la quale si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni al progetto "Impianti tecnologici di emungimento - trattamento acque di falda - stabilimento di Porto Torres". Proponente: Syndial - S.p.a.;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 7/14 del 21/2/2006 con la quale è stato approvato il progetto definitivo presentato dalla Società Syndial S.p.a. nell'ambito delle operazioni per la messa in sicurezza di emergenza nello stabilimento di Porto Torres;
- VISTA** la domanda presentata dall'Ing. Francesco Papate, in qualità di gestore di Syndial S.P.A Stabilimento di Porto Torres, alla Provincia di Sassari -Settore Ambiente Agricoltura in data 31/01/2008 e acquisita agli atti con prot. n. 004769 del 5/02/2008 intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA per l'impianto di trattamento delle acque di falda, ubicato nella zona industriale "La Marinella" - comune di Porto Torres (SS), nonché la documentazione a corredo della domanda;
- VISTA** la nota di questa Provincia, prot. n. 18325 del 29/04/2008 che comunica l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- PRESO ATTO** che il Gestore ha provveduto in data 23/05/2008 alla pubblicazione sul quotidiano a diffusione regionale "La Nuova Sardegna" dell'avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda di AIA di cui al punto precedente, così come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali;



- VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore a questa Provincia in data 23/12/2009 con prot. 51036, con la quale contestualmente si formula modifica della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- PRESO ATTO** del documento istruttorio redatto dall'ARPA Sardegna in data 10/02/2010. prot. n. 4669/2010 e acquisito agli atti di questa Provincia con prot. n. 5654 del 15/02/2010;
- VISTA** la nota di questa Provincia, prot. 24695 del 08/06/2010, in cui viene rinominato il Responsabile del Procedimento e contestualmente convocata la Conferenza dei Servizi Istruttoria;
- VISTA** la nota acquisita al Prot. di questa Provincia con n. 27046 del 30/06/2010 con la quale il Gestore trasmette il calcolo degli Oneri di Istruttoria;
- TENUTO CONTO** di quanto emerso nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 16/07/2010 presso la sede del Settore Ambiente della scrivente Provincia;
- RILEVATO** che il Sindaco del Comune di Porto Torres non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;
- VISTO** il verbale della Conferenza dei Servizi e la nota di questa Provincia prot. n. 30270 del 22/07/2010 trasmessa al Gestore e contenente le richieste di integrazioni formulate in sede di Conferenza dei Servizi;
- VISTA** la richiesta del Gestore (nota prot. 33365 del 24/08/2010) di una dilazione dei tempi per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;
- VISTA** la nota di questa Provincia prot. n. 34467 del 02/09/2010 con la quale viene convocata in seconda seduta la Conferenza dei Servizi per il giorno 27/10/2010;
- VISTA** la nota di questa Provincia prot. n. 40479 del 13/10/2010 di sollecito della consegna della documentazione integrativa richiesta;
- VISTE** le integrazioni inviate dal Gestore con nota prot. 39917 del 12/10/2010;
- TENUTO CONTO** di quanto emerso nella Seconda Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/10/2010 presso la sede del Settore Ambiente di questa Provincia;
- VISTE** le integrazioni inviate dal Gestore, con nota prot. 53508 del 21/12/2010, a seguito delle richieste formulate dagli Enti in sede di Conferenza dei Servizi del 27/10/2010;
- VISTA** la nota prot. n. 14994 del 04/04/2011 con la quale sono stati trasmessi agli Enti coinvolti i verbali delle Conferenze di Servizi svoltesi nelle date 16/07/2010 e 27/10/2010;
- VISTI** il parere ARPAS prot. n. 18125 del 22/04/2011 relativo al piano di monitoraggio e controllo a seguito della presentazione delle integrazioni di cui al prot. 53508 del 21/12/2010;
- VISTE** le richieste di parere inviate alla R.A.S. (Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio Settore Antinquinamento Atmosferico e Settore Gestione Rifiuti e Servizio SAVI) con note prot. n. 21422 del 16/05/2011, prot. n. 22362 del

20/05/2011 e prot. n. 23309 del 27/05/2011 e la nota di risposta congiunta prot. n. 27117 del 24/06/2011;

- VISTA** la nota prot. n. 25831 del 15/06/2011 con la quale la Società Syndial S.p.A. ha chiesto la revisione dei verbali delle Conferenze di Servizi svoltesi nelle date 16/07/2010 e 27/10/2010 e la nota di risposta prot. n. 26953 del 24/06/2011 con cui questa Amministrazione ha preso atto delle proposte di revisione dei verbali;
- VISTO** il parere ARPAS prot. n. 30911 del 15/07/2011;
- VISTA** la nota prot. n. 33016 del 01/08/2011 con cui questa Amministrazione ha comunicato alla Società Syndial S.p.A la conclusione del procedimento e gli esiti dell'istruttoria tecnica ed ha invitato la società stessa a presentare osservazioni;
- PRESO ATTO** del fatto che Società Syndial S.p.A non ha presentato osservazioni in merito alla nota prot. n. 33016 del 01/08/2011;
- VISTA** la nota prot. n. 37354 del 12/09/2011 con la quale si richiede il pagamento degli Oneri di Istruttoria;
- VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata garantita presso l'Assessorato Ambiente e Agricoltura della scrivente Provincia e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora disponibili presso gli uffici del Servizio V° dello stesso Assessorato nonché sul sito web dell'Amministrazione Provinciale;
- PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni;
- ATTESO** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;
- FATTI SALVI** gli adempimenti del Gestore previsti all'art. 11 del D.Lgs. 59/2005 e ss.mm.ii. ed in particolare quanto previsto ai commi 1, 2 e 3;
- RITENUTO** di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti e non sostituite dal presente provvedimento;
- RILEVATO** che è stata trasmessa dal Gestore la quietanza relativa al pagamento delle tariffe per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008;
- VISTA** l'autorizzazione alla immissione nella fognatura consortile delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento di proprietà della Syndial S.p.a. adibito al trattamento acque di falda (TAF) rilasciata dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Sassari-Porto Torres-Alghero prot. n. 3772/11/04 del 24/11/2004 allegata alla domanda di AIA e la deroga ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento Fognario consortile ricevuta con nota Prot. n. 15631 del 07/04/2011.
- VISTA** la nota inviata dalla società Syndial S.p.A per via telematica in data 20/10/2011 con cui si comunica il nominativo dell'Ing. Gian Antonio Saggese quale nuovo gestore degli impianti.



VISTO

lo stato autorizzativo dell'impianto IPPC riportato nella seguente tabella:

Ente competente	Estremi atto amministrativo	Data di emissione	Scadenza	Oggetto
Comune Porto Torres	Ordinanza n. 4110	12/08/2004	12/02/2005	Ordinanza ex art.13 del D.Lgs. 22/97 in deroga alle prescrizioni contenute negli articoli 6, 12, 27, 28 per l'esercizio dell'attività di emungimento, trattamento provvisorio e smaltimento delle acque di falda emunte a seguito delle operazioni per la messa in sicurezza di emergenza nello stabilimento di Porto Torres
Comune Porto Torres	Ordinanza n. 4149	16/09/2004	14/03/2005	Integrazione ordinanza n. 4110 del 12/08/2004
RAS	Det. 2199/IV	23/09/2004	23/09/2009	Autorizzazione deposito preliminare rifiuti speciali. Voltura e rinnovo
Consorzio Area Sviluppo Industriale	Prot. 3772/11/04	24/11/2004	/	Autorizzazione scarichi in fognatura consortile
Comune Porto Torres	Ordinanza n. 4245	09/02/2005	09/08/2005	Reiterazione ordinanza comunale
Comune Porto Torres	Presa d'atto Prot. 7769	09/05/2005	/	Presa d'atto adeguamento impiantistico al fine dell'attuazione dell'ordinanza n.4110 del 12.08.2004
Comune Porto Torres	Ordinanza n. 4392	08/08/2005	08/02/2006	Reiterazione ordinanza comunale
RAS	Det. 2055/II	12/10/2005	23/09/2009	Autorizzazione deposito preliminare rifiuti speciali. Modifica (distinzione operazioni in D15 e R13)
RAS	Del. 7/14	21/02/2006		Autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 per un sistema complessivo di emungimento, trattamento provvisorio e smaltimento acque di falda.
RAS	Det. 304/II	21/03/2006	20/03/2011	Autorizzazione gestione impianto di trattamento (D9) rifiuti speciali. Autorizzazione emissioni in atmosfera
RAS	Det. 41006/1788	23/11/2007	23/09/2009	Autorizzazione deposito preliminare rifiuti speciali. Modifica per conferimento ramo d'azienda

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 5 comma 12 del D.lgs. 59/05 e dell'art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4, l'esercizio dell'impianto IPPC, situato in località Zona Industriale La Marinella del Comune di Porto Torres e gestito dalla società Syndial S.p.A, articolato come di seguito indicato:

- attività di cui all'All.I Punto 5.3 del D. Lgs. 59/2005 ("Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno");
- attività di cui all'All.I Punto 5.1 del D. Lgs. 59/2005 ("Impianti per l'eliminazione o il recupero dei rifiuti, della lista di cui all'art.1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8, R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate giorno").

La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nell'allegato I e nella documentazione presentata dal Gestore.

Il Gestore dell'impianto, pena la revoca della presente autorizzazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 32 del presente provvedimento, è tenuto:

- a depositare, entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, presso lo sportello IPPC dell'Amministrazione Provinciale ed il Dipartimento ARPAS di Sassari (organo competente per la validazione), il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) modificato mediante recepimento delle osservazioni e prescrizioni elencate nell'allegato II della presente Autorizzazione. In questo provvedimento si farà comunque riferimento a quanto, nel piano di Monitoraggio e Controllo, non è oggetto di prescrizioni;
- a fornire a questa Amministrazione, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, una relazione tecnica sulla gestione delle acque meteoriche (in particolare di prima pioggia) e di lavaggio, comprendente il dimensionamento delle eventuali vasche di raccolta e corredata da una planimetria di dettaglio dell'impianto con schemi grafici che riportino la superficie coperta, scoperta pavimentata e scoperta non pavimentata, le relative pendenze e le singole reti di raccolta con indicazione del percorso delle acque potenzialmente inquinate e la loro destinazione finale. Dovranno essere anche precisate le superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
Tali elaborati dovranno interessare sia le aree dell'impianto trattamento acque di falda che quelle del deposito preliminare/messa in riserva e del deposito temporaneo solidi e liquidi;

ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:



de

TITOLO I – ATTIVITÀ TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA

(MODULI TAF1, TAF2, TAF3)

ART. 1 TIPOLOGIA E POTENZIALITÀ DI TRATTAMENTO

1. L'unità tecnica costituita dall'impianto di trattamento delle acque di falda (Codice IPPC 5.3) è autorizzata all'operazione D9 (Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12) di cui all'All. B Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

2. L'autorizzazione è limitata al trattamento delle acque di falda classificate come rifiuto secondo il codice CER 19.13.08 (Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.07) edotte dal sistema di emungimento tecnicamente connesso di cui al punto 4.2 dell'allegato I della presente autorizzazione.

3. La potenzialità di trattamento autorizzata è pari a 180 m³/h (corrispondenti a 1.576.800 m³/anno) di rifiuti speciali.

ART. 2 RIPRISTINO SITUAZIONE IMPIANTISTICA ORIGINARIA

1. Al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente e adottare le migliori tecnologie disponibili, il gestore dovrà ripristinare la configurazione impiantistica di cui al progetto oggetto di giudizio positivo di compatibilità ambientale (D.G.R. n. 4/12 del 31/01/2006) e approvato con determinazione regionale n.7/14 del 21/02/2006. Dovrà essere garantita l'operatività e l'esercizio in perfetta efficienza di tutte le sue parti componenti, descritte al punto 4 dell'allegato I alla presente autorizzazione e nella documentazione presentata dal Gestore, di seguito schematizzate:

- Sezione di disoleazione in comune ai tre moduli TAF1, TAF2 e TAF3;
- Sezioni di ossidazione in linea con ipoclorito TAF1, TAF2 e TAF3;
- Sezioni di chiariflocculazione-decantazione TAF1, TAF2 e TAF3;
- Sezioni ispessimento fanghi TAF1, TAF2 e TAF3;
- Sezione di filtrazione dual-media e pirolusite TAF3;
- Sezioni di strippaggio TAF1, TAF2 e TAF3;
- Sezioni filtrazione dual-media TAF1, TAF2 e TAF3;
- Sezioni filtrazione a carboni attivi linea acqua TAF1, TAF2 e TAF3;
- Sezioni filtrazione a carboni attivi linea aria TAF1, TAF2 e TAF3.

In particolare il gestore è tenuto a procedere alla messa in esercizio delle sezioni di strippaggio a servizio degli impianti TAF1, TAF2, TAF3 entro e non oltre 180 (cento ottanta giorni) dalla ricezione del presente provvedimento. L'esercizio delle sezioni di strippaggio potrà essere interrotto

Amministrazione Provinciale di Sassari. Piazza D'Italia 31. 07100 – Sassari- Settore VIII Ambiente – Agricoltura . Via Monte Tignosu, 07100 – Sassari. Telefono 079 2069 406. Fax 079 2069 418. ✉ Email ambiente@provincia.sassari.it

a seguito della valutazione positiva di uno studio mirato a stabilire l'incremento dell'efficienza depurativa che si otterrebbe con lo strippaggio operante in continuo, rispetto alle condizioni attuali, e a valutare la concentrazione minima di contaminanti organici volatili in ingresso che rendessero necessario l'impiego di questa fase del trattamento. I contenuti minimi, la durata e gli obiettivi specifici di tale studio dovranno essere concordati dalla società con la Provincia di Sassari e l'ARPAS.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

ART. 3 PUNTI E LIMITI DI EMISSIONE AUTORIZZATI

1. Sono autorizzati i punti di emissione identificati dalle sigle E1 TAF1, E1 TAF2, E1 TAF3, E1 TAF, E2 TAF e E3 TAF, le cui caratteristiche sono riassunte nella Tabella 1:

Tabella 1. Punti di emissione e loro caratteristiche

Sigla Identificativa punto di emissione (coord. geogr.)	Origine	Tipologia di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Diametro (m)	Altezza (m)	Velocità di efflusso (m/s)	Temperatur a (°C)	Impianto di abbattimento
E1 TAF1 N=4520620,000 E=1447310,000	Strippaggio TAF 1	Continua	8500	0,5	3	12,9	30	Condensazione + adsorbimento su c.a.
E1 TAF2 N=4520640,000 E=1447270,000	Strippaggio TAF 2	Continua	8500	0,5	3	12,9	30	Condensazione + adsorbimento su c.a.
E1 TAF3 N=4520680,000 E=1447330,000	Strippaggio TAF 3	Continua	15000	0,7	3	11,6	30	Condensazione + adsorbimento su c.a.
E1 TAF N=4520640,074 E=1447271,299	Sfiato serbatoio accumulo iniziale acque da trattare	Discontinua	50	0,1	2	-	Ambiente	adsorbimento su c.a.
E2 TAF N=4520670,301 E=1447294,921	Sfiato serbatoio idrocarburi "smiscelati"	Discontinua	1	0,1	2	-	Ambiente	adsorbimento su c.a.
E3 TAF N=4520670,090 E=1447301,729	Sfiato serbatoio idrocarburi condensati	Discontinua	1	0,1	2	-	Ambiente	adsorbimento su c.a.

c.a. = carboni attivi

Amministrazione Provinciale di Sassari. Piazza D'Italia 31. 07100 - Sassari- Settore VIII Ambiente - Agricoltura . Via Monte Tignosu, 07100 - Sassari. Telefono 079 2069 406. Fax 079 2069 418. Email ambiente@provincia.sassari.it



de

2. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dovrà essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione dovrà essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

3. I punti di emissione dovranno essere dotati di apposito bocchello di prelievo (con opportune chiusure) per l'effettuazione dei campionamenti. Dovrà essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, dalle norme UNI o UNI-EN, in particolare per quanto concerne l'identificazione, le caratteristiche, il posizionamento delle prese di campionamento che devono essere raggiungibili dagli Organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di Legge in materia di sicurezza.

4. La sostituzione dei filtri a carboni attivi installati sui punti di emissione discontinui E1 TAF, E2 TAF e E3 TAF dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale; la sostituzione dei filtri a carboni attivi installati sui punti di emissione continui E1 TAF1, E1 TAF2 e E1 TAF3 dovrà essere effettuata in modo tale da rispettare i limiti stabiliti nell'allegato 1, Parte V al D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

ART. 4 AUTOCONTROLLI

1. Il Gestore dovrà procedere semestralmente al controllo delle emissioni convogliate di tipo continuo (E1 TAF1, E1 TAF2, E1 TAF3), derivanti dai camini della sezione di strippaggio dell'impianto trattamento acqua di falda. Su tali emissioni dovranno essere determinate, contestualmente portata e temperatura, nonché le sostanze inquinanti elencate in Tabella 2, che riassume i limiti stabiliti nell'allegato 1, Parte V al D.Lgs 152/06 ss. mm. ii.

Tabella 2. Inquinanti da monitorare

Parametro	Classe di appartenenza All. 1 alla Parte V del D.Lgs. 152/06	Limite di emissione
Benzene		
Cloruro di vinile	Tabella A1 - Classe III	5 mg/Nmc (*)
1,2-Dicloroetano		
Dicloroetilene		
Fenolo	Tabella D - Classe II	20 mg/Nmc (*)
Triclorometano		
Cumene	Tabella D - Classe III	150 mg/Nmc (*)
Etilbenzene		
Toluene	Tabella D - Classe IV	300 mg/Nmc

Nota *: Ai sensi dell'allegato 1, Parte V al D.Lgs 152/06, in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate; in caso di presenza di più sostanze di classi diverse appartenenti alla stessa tabella, fermo restando il limite stabilito per ciascuna classe, le quantità di sostanze delle classi inferiori devono essere sommate alle quantità di sostanze della classe più elevata e la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

2. Per l'effettuazione degli autocontrolli di cui sopra, dovranno essere utilizzati opportuni metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni conformi alle norme tecniche CEN, ISO o nazionali, ovvero alle norme internazionali e nazionali.

3. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nella Tabella 2 dovrà avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 in base ai quali le emissioni si considereranno conformi ai valori limite se la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive, e riferita ad un ora di

funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione.

4. I rapporti di prova relativi agli autocontrolli dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'ARPAS competenti per territorio. I dati numerici e i risultati dei rapporti analitici dovranno essere presentati anche in un formato elettronico elaborabile (.xls o .ods).

ART. 5 EMISSIONI DIFFUSE

1. Al fine di limitare le emissioni diffuse, dovrà essere adottato un idoneo sistema di captazione e/o di convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse provenienti dal disoleatore comune e dalle vasche di chiariflocculazione degli impianti TAF1, TAF2 e TAF3.

Per tale sistema di captazione e/o convogliamento e abbattimento dovrà essere presentato entro 30 giorni dal rilascio dell'A.I.A. un progetto definitivo da sottoporre all'approvazione di quest'Ente, e da realizzarsi entro 120 giorni dalla stessa approvazione o secondo diverso cronoprogramma, che renda conto delle motivazioni sottese ad una differente tempistica, approvato unitamente al progetto.

2. Il sistema di cui al comma 1 dovrà essere mantenuto in condizioni di perfetta efficienza.

3. Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di polveri, quali ad esempio la minimizzazione dei tempi di sostituzione dei carboni attivi e di caricamento delle materie prime e la pulizia dell'area di impianto.

EMISSIONI IN ACQUA

ART. 6 PUNTI E LIMITI DI EMISSIONE AUTORIZZATI

1. Nel rispetto dei principi enunciati nella normativa comunitaria e nazionale ciascuno dei tre moduli di processo TAF1, TAF2 e TAF3 dovrà garantire un'elevata efficienza di rimozione, almeno pari a quella dichiarata dal gestore, del 99,9% per i composti organici aromatici totali e del 98,5% per i composti organici clorurati totali.

2. Al fine di consentire i controlli sulle acque dovranno essere installati e eserciti, all'ingresso dell'impianto di trattamento acque di falda e in uscita dai tre moduli di trattamento TAF1, TAF2, TAF3, sistemi in continuo di misurazione delle portate e sistemi di campionamento automatico in grado di effettuare prelievi sequenziali e di formare un campione medio composito sulle variazioni di portate.

3. I punti di campionamento dovranno essere resi accessibili all'Autorità preposta al controllo e dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica.

4. Le apparecchiature di cui al comma 2 dovranno essere tenute in perfetta efficienza ed eventuali malfunzionamenti dovranno essere trasmessi a quest'Ente, unitamente al cronoprogramma degli interventi di manutenzione e ripristino.

ART. 7 AUTOCONTROLLI



1. Nei punti di campionamento di cui all'art. 5 comma 2 dovrà essere eseguito con periodicità quindicinale il controllo dei parametri indicati nella figura 2 del PMC proposto dalla società Syndial riportato in allegato II alla presente Autorizzazione; tali parametri dovranno essere integrati con PCDD e PCDF.

2. Per la determinazione dei parametri di cui al punto 1 si dovrà ricorrere ad un campionamento medio composito nelle tre ore per tutti i parametri, fatta eccezione per i composti volatili. Per questi ultimi dovranno essere effettuati tre campionamenti istantanei nell'arco delle tre ore da analizzare separatamente e, nei rapporti di prova, dovranno essere riportati i risultati delle analisi dei singoli campionamenti e il valore medio-ponderato sulla base delle portate registrate.

3. Per l'effettuazione degli autocontrolli dovranno essere utilizzati i metodi indicati nella figura 2 del PMC proposto dalla società Syndial riportato in allegato II alla presente Autorizzazione; a tali metodi dovranno essere associati, ove necessari, i corrispondenti metodi di estrazione e/o preparazione e i riferimenti per la stima dell'incertezza di misura. Potranno essere utilizzati metodi alternativi, preventivamente concordati con l'ARPAS, a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione.

4. Al fine di effettuare una stima realistica dell'efficienza di trattamento anche nelle condizioni più gravose, l'esecuzione degli autocontrolli dovrà essere realizzata immediatamente prima della sostituzione dei carboni attivi. Nei rapporti di prova dovrà essere indicata la data della più recente sostituzione dei carboni attivi.

5. I rapporti di prova relativi agli autocontrolli dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'ARPAS competenti per territorio. I dati numerici e i risultati dei rapporti analitici dovranno essere presentati anche in un formato elettronico elaborabile (.xls o .ods).

EMISSIONI NEL SUOLO

ART. 8 CONTROLLO DEGLI SPANDIMENTI AL SUOLO E MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

1. Dovrà essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dell'area di impianto e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.

2. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione dovranno essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, dovrà essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

4. La società dovrà segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

EMISSIONI SONORE

ART. 9 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN CAMPO ACUSTICO

1. In assenza di una classificazione acustica del territorio comunale, dovranno essere

rispettati i limiti di immissione previsti dal DPCM 14/11/97 per la "Zona esclusivamente industriale", nella quale l'area dello stabilimento Syndial ricade in base al P.R.G. del Comune di Porto Torres vigente.

2. Nel caso di modifiche all'impianto che determinino un aumento delle emissioni sonore dovrà essere effettuata una nuova previsione/valutazione di impatto acustico.

GESTIONE RIFIUTI TAF

ART. 10 RIFIUTI PRODOTTI

1. I rifiuti prodotti durante le operazioni di trattamento delle acque, di cui al paragrafo 6.3 dell'allegato I alla presente autorizzazione, sono riportati nella seguente Tabella 3 assieme alla loro classificazione e modalità di gestione.

Tabella 3. Rifiuti prodotti e loro modalità di gestione

Codice C.E.R.	Descrizione	Origine rifiuto	Modalità di gestione (All. B e All. C parte IV D.lgs 152/06)
19.02.07*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione	Disoleatore	Deposito temporaneo in TK3002 e successivamente D15/R13 "TK2/TK4"
06.13.02*	Carbone attivato esaurito (tranne 06.07.02)	Sezioni di filtrazione linea acqua e linea aria	D15 "Area 2"
19.13.06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.05	Sezione di chiariflocculazione e disoleazione	Deposito temporaneo "rifiuti solidi" e successivamente D1
19.13.07*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dal risanamento delle acque di falda	Condensato sezione strippaggio	Deposito temporaneo in TK3013 e successivamente D15/R13 "TK2/TK4"
15.01.02	Imballaggi in plastica	Big Bags lacerati contenenti carboni attivi	Deposito temporaneo "rifiuti solidi" e successivamente D1

Lo stoccaggio dei rifiuti attuato mediante operazioni di deposito preliminare/messa in riserva dovrà essere conforme a quanto prescritto al Titolo II della presente autorizzazione.

2. Tenuto conto della variabilità delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque di falda da trattare, i rifiuti prodotti nelle diverse sezioni impiantistiche, in qualunque stato fisico, andranno periodicamente caratterizzati secondo quanto previsto dalla vigente normativa D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

3. A seguito della messa in esercizio delle sezioni di strippaggio TAF1, TAF2 e TAF3 e della caratterizzazione del "condensato sezione strippaggio" prodotto dalle stesse, qualora il C.E.R. (19.13.07*) risultasse non idoneo, previa valutazione da parte di questa Amministrazione, al rifiuto potrà essere assegnato un differente e più appropriato codice C.E.R..

4. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, la società, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà presentare uno studio sulla fattibilità della rigenerazione dei carboni attivi.

ART. 11 DEPOSITO TEMPORANEO

1. Per la gestione dei rifiuti in regime di deposito temporaneo dovranno essere rispettate le condizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. In caso contrario, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

2. Il deposito temporaneo dovrà essere attuato nelle aree indicate nella planimetria di cui all'allegato 2E REV. del 30/09/2010, parte integrante della presente autorizzazione, denominate:

- "Deposito temporaneo rifiuti solidi" per i rifiuti solidi
- Serbatoi "TK3013" e "TK3002" per i rifiuti liquidi (Volumi: 40 m³ ciascuno).

3. Le aree destinate al deposito temporaneo dovranno essere suddivise in singole zone di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti e dotate delle caratteristiche di cui all'art. 17 della presente autorizzazione.

4. I serbatoi destinati al deposito temporaneo dovranno essere dotati di idonei sistemi di abbattimento delle emissioni e rispondere ai requisiti di cui all'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4 del presente provvedimento.

5. I cassoni scarrabili utilizzati per i fanghi dovranno essere provvisti di chiusure atte ad evitare ogni forma di contaminazione e di dispositivi tali da rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.

6. La movimentazione e l'imballaggio dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche e conformemente alle disposizioni relative al loro trasporto.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE TAF

ART. 12 GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'esercizio dell'impianto dovrà essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti fissati nella Tabella 2 relativamente alle emissioni in atmosfera e le efficienze di rimozione di cui all'art. 6 comma 1 relativamente alle emissioni in acqua.

2. Le operazioni di manutenzione parziale e totale dell'impianto in tutte le sue componenti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza delle stesse.

3. Eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature di cui al comma 1 dovranno essere trasmessi a quest'Ente, unitamente al cronoprogramma degli interventi di manutenzione e ripristino.

4. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o di adeguamento tecnico per i quali sia necessaria la fermata degli impianti o parte di essi, potranno essere realizzati mediante l'utilizzo di impianti mobili che garantiscano potenzialità di trattamento ed efficienza di rimozione degli inquinanti non inferiori a quelle degli impianti autorizzati. Le caratteristiche tecniche dei suddetti impianti mobili dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione di questa Amministrazione, con le modalità ed il procedimento di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i

ART. 13 "REGISTRO DEGLI INTERVENTI E DELLE ANALISI"

1. Dovrà essere predisposto un apposito "registro degli interventi e delle analisi" sull'impianto in tutte le sue componenti, con pagine numerate e firmate dal Responsabile Tecnico, in cui annotare quanto di seguito specificato:

- quantitativi giornalieri di acqua di falda trattata (C.E.R. 19.13.08);
- interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e relativa data;
- data e ora di guasti, malfunzionamenti, interruzioni di funzionamento degli impianti, con indicazione dei tempi d'arresto e delle cause, come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006;
- data, ora e risultati dei controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione, con allegati i certificati analitici, nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto nel corso dei prelievi;
- date di sostituzione dei filtri a carboni attivi per la linea acqua e relativi ai sistemi di abbattimento dei punti di emissione identificati dalle sigle E1 TAF1, E1 TAF2, E1 TAF3, E1 TAF, E2 TAF e E3 TAF.

2. Detto registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo.

TITOLO II - ATTIVITA' DI STOCCAGGIO RIFIUTI

(DEPOSITO PRELIMINARE/MESSA IN RISERVA)

ART. 14 MODALITA' DI GESTIONE E AREE AUTORIZZATE

1. La società è autorizzata a effettuare la gestione di rifiuti pericolosi mediante operazioni di Deposito Preliminare D15 e Messa in Riserva R13, di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

2. I rifiuti oggetto della messa in riserva R13 dovranno essere conferiti, accompagnati dal formulario di identificazione, esclusivamente a soggetti autorizzati al recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che effettuino la sola messa in riserva.

I rifiuti oggetto del deposito preliminare D15 dovranno essere destinati allo smaltimento escludendo ulteriori passaggi ad impianti che effettuino il solo deposito preliminare.

3. Lo stoccaggio dovrà essere attuato nelle aree indicate nella planimetria di cui all'allegato 2E REV. del 30/09/2010, parte integrante della presente autorizzazione, denominate:

- Serbatoi "TK4 e TK2" in area scoperta per i rifiuti liquidi
- Capannone coperto "AREA 2" per i rifiuti solidi (Area: 458 m²).

4. Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi dovrà avvenire all'interno dei serbatoi TK4 e TK2 aventi entrambi volume pari a 220 m³.

ART. 15 CODICI CER E QUANTITATIVI AUTORIZZATI

1. L'attività di stoccaggio è limitata ai rifiuti speciali pericolosi, riportati nelle Tabelle 4 e 5 in cui sono anche indicate le operazioni di gestione dei rifiuti per i differenti codici.

Tabella 4. Rifiuti liquidi stoccati in TK4 e TK2 e loro modalità di gestione

Codice C.E.R.	Descrizione	Modalità stoccaggio
		(All. B e All. C parte IV D.lgs 152/06)
19.13.07*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dal risanamento delle acque di falda	D15/R13
19.02.07*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione	D15/R13

Tabella 5. Rifiuti solidi stoccati in "AREA 2" e loro modalità di gestione

Codice C.E.R.	Descrizione	Modalità stoccaggio
		(All. B parte IV D.lgs 152/06)
06.13.02*	Carbone attivato esaurito (tranne 06.07.02)	D15

2. Il deposito è autorizzato per i quantitativi massimi indicati nella Tabella 6 e secondo le tempistiche di cui all'art. 14 comma 2 della presente Autorizzazione:

Tabella 6. Quantitativi massimi stoccabili nell'impianto IPPC 5.1

Tipologia rifiuto	CAPACITA'			
	Annuo		Istantanea	
	tonnellate	m ³	tonnellate	m ³
Liquidi totali	1300	1500	370	400
Solidi totali	1100	-	-	500

ART. 16 PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA AUTORIZZATI

1. E' autorizzato il punto di emissione identificato dalla sigla E1 TK4 derivante dallo sfiato del serbatoio TK4⁽¹⁾, le cui caratteristiche sono riassunte nella seguente Tabella 7:

Tabella 7. Punto di emissione e loro caratteristiche

Sigla Identificativa punto di emissione	Origine	Tipologia di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Diametro (m)	Altezza (m)	Velocità di efflusso (m/s)	Temperatura (°C)
E1TK4	Sfiato serbatoio TK4	Discontinua	1	0,1	3	-	Ambiente

Tale autorizzazione sarà limitata al periodo compreso fra la data di emissione della presente autorizzazione e quello di ottemperanza alla prescrizione di adeguamento dei serbatoi alle BAT di cui all'art. 18.

2. Dovrà essere garantita la costante efficienza del sistema di abbattimento delle emissioni con filtri a carboni attivi di cui è dotato il punto di emissione E1 TK4.

ART. 17 CARATTERISTICHE DELLE AREE DI STOCCAGGIO

1. Tutte le aree di stoccaggio e le aree di sosta dei mezzi di scarico dovranno essere opportunamente delimitate e dotate di adeguate pendenze; dovrà essere mantenuta in efficienza l'impermeabilizzazione della pavimentazione, delle canalette di raccolta delle acque meteoriche e degli eventuali sversamenti.

2. Le aree di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

3. Tutti i contenitori dovranno essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi.

4. Entro 12 mesi dalla data di ricezione della presente autorizzazione dovrà essere delimitata e pavimentata l'area di sosta del deposito preliminare/messa in riserva rifiuti liquidi secondo quanto indicato nella documentazione presentata dal gestore (Allegato 4a e Allegato 9 acquisiti rispettivamente con nota n. 51036 del 23/12/2009 e con nota n. 39917 del 12/10/2010) e descritta nel paragrafo 5.2.1.3 dell'allegato I del presente provvedimento.

ART. 18 CARATTERISTICHE DEI SERBATOI E ADEGUAMENTO ALLE BAT

1. I serbatoi, a tenuta stagna e impermeabilizzati, dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza meccanica e chimica in relazione alle proprietà chimico fisiche e di pericolosità dei rifiuti contenuti e dovranno avere idonea colorazione onde evitare l'aumento delle emissioni e lo spreco di risorse idriche.

2. I serbatoi dovranno essere dotati di dispositivi atti a rendere sicure e agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione e ispezione.

¹ alla data di rilascio dell'A.I.A. è in uso il solo serbatoio TK4. Il Gestore dichiara che il serbatoio TK2 verrà messo in esercizio solamente in seguito alla realizzazione degli interventi di adeguamento alle BAT.

3. I serbatoi dovranno riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% della loro capacità e dovranno essere posti su supporti in modo da evidenziare eventuali perdite.
4. Al fine di garantire il contenimento di potenziali sversamenti dei liquidi stoccati, i serbatoi dovranno essere contenuti all'interno di un bacino di contenimento di capacità pari ad almeno al 30% della capacità complessiva di stoccaggio e comunque, almeno pari al 110% del volume del serbatoio di maggiore capacità; all'interno del bacino di contenimento dovrà essere previsto un sistema di raccolta e allontanamento di sversamenti accidentali e acque meteoriche.
5. Entro 12 mesi dalla data di ricezione della presente autorizzazione, dovranno essere realizzati gli interventi descritti nella documentazione presentata dal gestore (Allegato 4a e Allegato 9 acquisiti rispettivamente con nota n. 51036 del 23/12/2009 e con nota n. 39917 del 12/10/2010), descritti nel paragrafo 5.2.1.3 dell'allegato I del presente provvedimento. In particolare:
 - a) all'interno dei serbatoi TK2 e TK4, a tetto fisso, dovrà essere installato un tetto mobile, con polmonazione dello spazio compreso fra il tetto fisso e il tetto mobile;
 - b) su entrambi i serbatoi TK2 e TK4 dovranno essere installati misuratori del livello di interfaccia con relative valvole di blocco per basso livello nonché misuratori di livello e relative valvole di blocco per alto livello (in caso di caricamento dei serbatoi dalle autobotti o cisternette);
 - c) si dovrà predisporre la doppia tenuta sulle pompe P-5, P-9 e P-9bis per le linee di carico/scarico dei serbatoi con segnalazione e blocco in caso di basso livello del fluido per ognuna;
 - d) ai fini della sicurezza si dovrà realizzare una linea di bonifica della manichetta di carico delle autobotti.

ART. 19 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I RIFIUTI SOLIDI "AREA 2"

1. I rifiuti dovranno essere condizionati in idonei contenitori i quali dovranno essere ancorati a dispositivi per la movimentazione in sicurezza.
2. La sistemazione dei contenitori dovrà essere tale da garantire una sicura movimentazione ed una facile ispezione tra le file, al fine di rendere possibile l'immediata rimozione e messa in sicurezza dei contenitori dai quali si originassero eventuali perdite.
3. I rifiuti solidi confezionati su bancale non potranno essere sovrapposti senza l'ausilio di apposite scaffalature industriali.

ART. 20 SORVEGLIANZA E ACCESSO AL SITO DI STOCCAGGIO

1. L'accesso all'impianto dovrà essere consentito soltanto a personale autorizzato.
2. All'interno dell'impianto dovrà essere garantita, durante l'orario di lavoro giornaliero, la presenza di un addetto al controllo che avrà il compito di provvedere all'invio del rifiuto alla zona di destinazione e alla correttezza delle operazioni di trasporto e carico/scarico, con particolare attenzione alla movimentazione dei rifiuti liquidi.
3. Il Gestore dovrà consentire l'ingresso nell'insediamento al personale incaricato della verifica della corretta applicazione delle presenti prescrizioni e altresì consentire l'ingresso nell'insediamento al personale delegato per l'effettuazione di eventuali prelievi di campioni destinati alle analisi di controllo.
4. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente a questa amministrazione eventuali variazioni relative a quantità di rifiuti stoccati, modifiche relative ai siti di stoccaggio, nominativo del tecnico responsabile.

ART. 21 GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare la dispersione di polveri e inquinanti aeriformi nell'impianto, minimizzando i tempi di caricamento e travaso dei rifiuti; in caso di incidenti o spargimenti fortuiti sarà obbligo della Società procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi e al ripristino ambientale.
2. La società dovrà garantire ispezioni e operazioni di manutenzione parziale e totale su contenitori fissi o mobili, bacini di contenimento, flange, pompe, valvole e tutte le apparecchiature dell'impianto con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza delle stesse. Le date e i risultati delle ispezioni e manutenzioni dovranno essere riportati su apposito registro.
3. Dovrà essere tenuto e regolarmente compilato presso l'impianto un Registro di carico e scarico integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti ed eventuali certificati di analisi, nonché la quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR).

ART. 22 DISMISSIONE SERBATOI TK3 E TK3-bis

1. La dismissione dei serbatoi TK3 e TK3-bis, autorizzati dalla Determinazione n. 41006/1788 del 23/11/2007 rilasciata dalla Regione Sardegna, dovrà essere condotta in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti con particolare riferimento al testo unico in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/08) e al D.lgs 152/06.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 23 SICUREZZA E NORME ANTINCENDIO

1. L'impianto dovrà essere dotato di sistema antincendio conforme alle norme tecniche del settore ed alle indicazioni del CPI rilasciato dai Vigili del fuoco.
2. I servizi ausiliari all'impianto (rete antincendio, illuminazione, rete viaria, etc.) dovranno essere tenuti in perfetta efficienza.
3. Nella la gestione degli impianti oggetto della presente Autorizzazione dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro più restrittive.

ART. 24 DISMISSIONE

Il gestore dovrà comunicare con congruo preavviso (non inferiore a 6 mesi) la data di fine esercizio delle attività autorizzate e per entrambe le attività dovrà predisporre un appropriato piano di dismissione da attuare a fine vita impianto. Il piano di dismissione, che dovrà essere trasmesso entro 180 giorni dalla data della ricezione della presente autorizzazione, dovrà in particolare tenere conto delle problematiche legate ai seguenti aspetti:

- bonifica e ripristino delle condizioni del sito, con risistemazione dell'area in oggetto, compatibilmente con quanto previsto dalla pianificazione locale;
- gestione delle apparecchiature dismesse e delle scorte di magazzino;
- predisposizione di un adeguato piano finanziario per coprire le attività di cui sopra.

ART. 25 DURATA DELL'AIA

La presente autorizzazione ha durata di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

ART. 26 RIESAME DELL'AIA

1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, la presente autorizzazione sarà soggetta a riesame qualora si verificano le sottoindicate condizioni:

- a) l'inquinamento provocato dall'impianto sia tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richieda l'impiego di altre tecniche;
- d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigano.

A tale riguardo si prescrive che il Gestore presenti entro i tempi fissati dalla richiesta di questa Provincia, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, la documentazione necessaria a procedere al riesame.

ART. 27 MODIFICA DELL'IMPIANTO O VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Il Gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia eventuali progetti di modifica dell'impianto. Qualora le modifiche risultino sostanziali, il gestore dell'impianto dovrà inviare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui art. 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59.

2. Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59.

ART. 28 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere a questa Amministrazione Provinciale la comunicazione di cui all'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/2005. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento.

2. La Direzione dello stabilimento dovrà comunicare alla Provincia e al Dipartimento provinciale di Sassari dell'ARPA, con almeno 15 giorni di anticipo, data e ora in cui intende effettuare gli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera e in acqua per consentire l'eventuale presenza dei tecnici dei servizi.

3. Il gestore è tenuto a trasmettere a questa Provincia e all'ARPA Sardegna-Dipartimento di Sassari entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione descrittiva debitamente sottoscritta da tecnici abilitati, relativa all'anno precedente, del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo e che evidenzia la conformità dell'esercizio delle attività IPPC 5.1 e 5.3 alle condizioni prescritte nell'A.I.A.; tale relazione da presentare in copia cartacea e su formato digitale dovrà inoltre contenere:

- Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera e in acqua, correlabili ai certificati analitici ad essi relativi, in formato elettronico tale da permettere l'elaborazione dei dati.
 - Relazione sull'efficienza depurativa dei singoli moduli TAF1, TAF2 e TAF3.
 - Quantitativo annuo di acque di falda trattate.
 - Consumo annuo di energia/acqua.
 - Consumo annuo di materie prime.
 - Quantitativo annuo di rifiuti prodotti e gestiti, distinti per codice CER e loro caratterizzazione e destinazione finale.
 - Malfunzionamenti degli impianti, manutenzioni ordinarie e straordinarie e interventi impiantistici realizzati.
4. Il gestore è tenuto a trasmettere questa Provincia e al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, la comunicazione di cui all'art. 29-undecies del D.Lgs 152/06 s.m.i. e all'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n° 157 con i contenuti, le modalità e il formato stabiliti dall'allegato II del medesimo D.P.R.

ART. 29 ONERI DI CONTROLLO

1. Il Gestore è obbligato al pagamento della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/4/2008, per la prima annualità prima della comunicazione di cui all'art. 28 comma 1 del presente provvedimento. La quietanza di tale pagamento dovrà essere trasmessa all'atto dell'invio della comunicazione sopra richiamata. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.
2. Il gestore dovrà elaborare la proposta di calcolo della tariffa controlli utilizzando il foglio di calcolo excel presente nel sito web ARPAS e secondo quanto contenuto nel D.M. 24/4/2008 (allegati IV e V) e dovrà trasmetterla a questa Amministrazione e all'ARPAS (Direzione Tecnico Scientifica e Dipartimento di competenza) che procederà alla validazione del calcolo.
3. Il mancato pagamento della tariffe dovute determinerà l'applicazione delle misure di cui all'art. 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e il pagamento della sanzione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59.

ART. 30 GARANZIE FINANZIARIE

1. La società Syndial S.p.A. entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della presente dovrà provvedere a prestare le garanzie finanziarie relative alla gestione delle attività IPPC 5.1 e 5.3 oggetto dell'autorizzazione in favore della Provincia di Sassari secondo le disposizioni della delibera della Giunta regionale n. 39/23 del 15/07/2008 e con le modalità previste dalla L. 348/82, pena la decadenza della presente autorizzazione.

Pertanto il gestore entro 15 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà far pervenire a questa amministrazione un prospetto di calcolo delle garanzie finanziarie (il mancato riscontro delle stesse da parte della provincia nei successivi 15 giorni è da intendersi quale nulla osta alla presentazione delle stesse).

ART. 31 ALTRI OBBLIGHI

1. Il gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006 e alle Linee guida regionali in materia di AIA.
2. Il gestore dovrà adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modifiche normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero entrare in vigore successivamente al rilascio della presente autorizzazione
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, il richiedente dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.
4. Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs 59/05, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente questa Provincia, l'ARPAS ed il Comune di Porto Torres sull'evento incidentale, nonché comunicare i dati sui controlli delle emissioni relative all'impianto.
5. Copia del presente provvedimento e di ogni suo successivo aggiornamento corredata da una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di autorizzazione integrata ambientale dovrà essere conservata all'interno degli impianti.

ART. 32 INOSSERVANZA PRESCRIZIONI E SANZIONI

1. L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa Amministrazione Provinciale e dall'ARPAS Dipartimento provinciale di Sassari.
2. Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e, in particolare, nel caso di:
 - omissione della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 59/05;
 - mancata trasmissione dei dati ambientali;
 - mancato pagamento delle tariffe sui controlli;

si procederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs n. 59/05 e, secondo la gravità delle infrazioni:

- a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità;
- b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c. alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Dal momento che l'attività identificata con il Codice IPPC 5.3 è finalizzata alla Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) del SIN di Porto Torres, il cui esercizio è stato prescritto dal Ministero dell'Ambiente, i provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del presente comma potranno essere adottati per detta attività IPPC previo parere favorevole della Direzione Generale Tutela del Territorio del Ministero dell'Ambiente.

3. Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs n. 59/05, salvo che il fatto costituisca

reato ed in tal caso ne verrà informata la competente Autorità Giudiziaria.

ART. 33 AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 comma 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 sostituisce le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale:

- Autorizzazione alla gestione di impianti di trattamento dei rifiuti speciali (D9) (art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006).
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006).
- Autorizzazione al Deposito Preliminare e Messa in Riserva di rifiuti speciali (D15 e R13) (art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006)

2. La presente autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs 18.02.2005, n. 59, non esime il gestore dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 34 RICORSO

1. Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

ART. 35 RINVII

1. Per quanto non esplicitamente previsto nelle prescrizioni sopra esposte la società autorizzata dovrà osservare il rispetto delle normative vigenti.

2. Per quanto non esplicitamente disciplinato o illustrato negli articoli che precedono viene fatto riferimento agli Allegati I e II al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 36 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. Ai sensi degli artt. 5, comma 15 e 11, comma 2, del D.lgs. n. 59/05, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Sassari "<http://www.provincia.sassari.it>", nonché presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale siti in Sassari, via Monte Tignosu, n 5. Copia verrà altresì trasmessa al Ministero dell'Ambiente ed all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs 334/99.

Servizio V - Valutazioni Ambientali, AIA e Protezione Civile

Resp. Proc. Dott.ssa F. Carja 
Istr. Tec. Ing. V. Cabras 
Istr. Tec. Ing. N. Sitzia 
Istr. Tec. Dott.ssa G. Stara 

IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Zara 



Copia conforme
all'originale

